

## **Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 10 giugno 2009 n. 23889**

L'Avvocato non può chiedere il pagamento della voce di tariffa "esame e studio" quando l'udienza è di mero rinvio, valendo lo sforzo intellettuale impiegato per la precedente udienza.

Il difensore d'ufficio dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato non può chiedere il pagamento della voce di tariffa "esame e studio" dell'udienza quando non viene svolta alcuna attività processuale. In sostanza l'avvocato perde il diritto alla retribuzione di questa "voce" se l'udienza è di mero rinvio oppure si procede alla lettura già programmata di atti assunti in precedenza. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 23889/2009 che ha respinto il ricorso di un avvocato d'ufficio al quale è stato negato il compenso per la voce "esame e studio" prima della partecipazione a 9 udienze di mero rinvio e 27 in cui si era proceduto alla lettura delle deposizioni testimoniali acquisite al fascicolo. Secondo la Cassazione, infatti, l'onorario in questione è finalizzato a compensare lo sforzo intellettuale che il difensore deve svolgere per organizzare la sua linea difensiva in relazione alla dinamica del dibattimento che si va ad affrontare. Ne consegue, precisa la Corte, che nelle udienze di rinvio e in quelle in cui si dà lettura di atti già assunti in precedenza, l'avvocato non deve svolgere nessuno sforzo di preparazione, "valendo quello già fatto (e remunerato) per la prima udienza antecedente al mero rinvio o alla lettura".